

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 2025

MECAL SRL

[HTTP://WWW.MECAL.NET](http://www.mecal.net)

Art. 1 OGGETTO

- 1.1 Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le vendite effettuate da MECAL Srl, con sede in Italia, Fubine Monferrato (AL), Strada per Felizzano n. 18 (di seguito "VENDITORE" o "MECAL") con qualsiasi acquirente dei suoi prodotti standard o customizzati (di seguito "ACQUIRENTE").
- 1.2. I termini e le condizioni indicati nelle presenti condizioni generali di vendita (di seguito "Condizioni Generali") integrano qualsiasi offerta (di seguito la "Offerta") e/o conferma d'ordine effettuata dal VENDITORE (di seguito la "Conferma d'ordine") rispondendo a qualsiasi ordine effettuato dall'ACQUIRENTE (di seguito "Ordine").
- 1.3. In particolare, le specifiche tecniche (di seguito le "Specifiche Tecniche") dei prodotti MECAL (di seguito i "Prodotti") sono indicati in ogni Offerta e/o Conferma d'Ordine e/o nel catalogo disponibile sul sito web di MECAL [Mecal S.r.l. - MECALDOC-EN](http://www.mecal.net) e/o successivamente concordate per iscritto tra le parti.
- 1.4. L'Offerta/Conferma d'Ordine e le presenti Condizioni Generali di Vendita si intendono accettate dall'ACQUIRENTE per iscritto e/o con il pagamento dell'acconto o, al più tardi, al momento della presa in consegna dei Prodotti da parte dell'ACQUIRENTE.
- 1.5. Qualsiasi modifica alle Specifiche Tecniche e/o ai termini e condizioni indicati nell'Offerta e/o Conferma d'Ordine e/o nelle presenti Condizioni Generali deve essere concordata per iscritto dalle Parti.
- 1.6. L'ACQUIRENTE dovrà seguire nelle proprie operazioni di installazione e manutenzione le istruzioni indicate nel Manuale di Istruzioni di MECAL per la manutenzione e l'installazione dei Prodotti che vengono inviate all'ACQUIRENTE unitamente alla Offerta/Conferma d'Ordine e/o pubblicate sul sito web del VENDITORE [Mecal S.r.l. - MECALDOC-EN](http://www.mecal.net) e/o successivamente consegnante manualmente unitamente al Prodotto.

Art. 2 PREZZO, PAGAMENTO E CONSEGNA

- 2.1 Il prezzo di acquisto (di seguito "Prezzo di Acquisto") dei Prodotti sarà quello indicato e/o allegato nell'Offerta/Conferma d'Ordine. Il prezzo dei Prodotti è da intendersi in valuta Euro.
- 2.2 L'ACQUIRENTE pagherà al VENDITORE il Prezzo di Acquisto secondo i termini e le condizioni indicati nell'Offerta e/o nella Conferma d'Ordine. Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche e/o integrazioni di natura tecnica in corso d'opera, il VENDITORE ha la facoltà di variare il prezzo in misura proporzionale all'ulteriore attività previa comunicazione scritta del nuovo Prezzo all'ACQUIRENTE nell'ottica di una cooperazione in buona fede.
- 2.3 Il mezzo di pagamento di ogni singola vendita sarà quello indicato nell'Offerta e/o nella Conferma d'Ordine.
- 2.4 I Prodotti rimarranno di proprietà del VENDITORE fino a quando l'ACQUIRENTE non pagherà per intero il Prezzo. L'ACQUIRENTE ha l'obbligo di registrare la riserva di proprietà sui Prodotti presso l'autorità pubblica competente del proprio paese, se richiesto dalla normativa locale. Nel caso in cui l'ACQUIRENTE non adempia all'obbligo di pagamento del Prezzo di Acquisto, il VENDITORE avrà il diritto di sospendere l'assistenza tecnica sui Prodotti e di interrompere ogni successiva fornitura, nonché di richiedere la restituzione dei Prodotti consegnati e non pagati.
- 2.5 Se non diversamente indicato nell'Offerta e/o nella Conferma d'Ordine, il VENDITORE ha l'obbligo di consegnare i Prodotti seguendo il termine di resa FCA presso la sede del VENDITORE Incoterms ® ICC 2020 e gli altri termini e condizioni indicati nell'Offerta e/o nella Conferma d'Ordine.
- 2.6 Il mancato pagamento entro il termine indicato nell'Offerta e/o nella Conferma d'Ordine darà diritto al VENDITORE ad esperire tutti i rimedi legali e di pretendere il pagamento di tutti i danni derivanti da tale inadempimento, nonché di sospendere qualsiasi altro obbligo in capo al VENDITORE, compresa la consegna. In caso di ritardo nel pagamento, l'ACQUIRENTE è tenuto a corrispondere al VENDITORE gli interessi di mora al tasso in vigore aumentati dello 3% (tre per cento) del Prezzo di Acquisto, calcolato per ogni giorno di ritardo, fatto salvo in ogni caso il maggior danno. Resta inteso che, in caso di ritardo nel pagamento, il VENDITORE avrà la facoltà di sospendere qualsiasi obbligo nei confronti dell'ACQUIRENTE ivi compresa la consegna.

- 2.7 La consegna può subire ritardi significativi, rispetto al termine indicato nell'Offerta e/o nella Conferma d'Ordine, a causa di eventi riguardanti difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime e/o dei componenti dei Prodotti o nella logistica. Qualora i Prodotti non vengano consegnati entro i tempi di consegna concordati nell' Offerta/Conferma d'Ordine, l'ACQUIRENTE ha il diritto di richiedere un risarcimento danni trascorso un periodo di 60 (sessanta) giorni successivi allo scadere del termine di consegna concordato. I danni di cui sopra sono dovuti nella misura dello 0,1% (zero punto uno per cento) del Prezzo di Acquisto, calcolato per ogni settimana di ritardo, ma non possono superare la percentuale massima del 3% (tre per cento) del Prezzo di Acquisto. I danni di cui sopra sono l'unico rimedio dato all'ACQUIRENTE in caso di ritardo nella consegna attribuibile al VENDITORE. Nessun ulteriore risarcimento verrà riconosciuto all'ACQUIRENTE.
- 2.8 In caso di consegna effettuata in ritardo per motivi non imputabili al VENDITORE, il VENDITORE ha il diritto di tenere a magazzino la merce consegnata a spese dell'ACQUIRENTE e di fatturare i costi supplementari che gli derivano dal ritardo (ad esempio, in connessione con la riprogrammazione, gli straordinari ecc.), fatta salva ogni ulteriore richiesta di danni.
- 2.9 In caso di acconto da parte dell'ACQUIRENTE, questo verrà considerato quale anticipo a copertura dei costi già sostenuti dal VENDITORE. Il VENDITORE avrà, dunque, il diritto di ritenzione dell'acconto nel caso in cui l'ordine venga dall'ACQUIRENTE a qualunque titolo annullato, ritardato o sospeso, fatto salvo ogni ulteriore danno. Nel caso l'ACQUIRENTE non abbia versato alcun acconto e annulli un ordine a qualunque titolo, totalmente o parzialmente, il VENDITORE si riserva la facoltà di richiedere all'ACQUIRENTE una penale pari al 50% (cinquanta cento) del prezzo dell'ordine annullato, fatto salvo ogni ulteriore eventuale danno.

Art. 3 GARANZIA DEL VENDITORE

- 3.1 Il VENDITORE garantisce che i Prodotti sono esenti da difetti di materiale e di lavorazione e che sono conformi alle Specifiche Tecniche descritte nell'Offerta e/o Conferma d'Ordine e/o sul Catalogo edito sul sito [Mecal S.r.l. - MECALDOC-EN](#) e/o consegnate manualmente all'ACQUIRENTE unitamente al Prodotto, a condizione che l'ACQUIRENTE segua le istruzioni per la manutenzione e l'installazione dei Prodotti (se necessario) del VENDITORE, indicate nel Manuale di Istruzioni di MECAL, descritte nell'Offerta e/o Conferma d'Ordine e/o

sul Catalogo edito sul sito [Mecal S.r.l. - MECALDOC-EN](#) e/o consegnate manualmente all'ACQUIRENTE unitamente al Prodotto. In ogni caso il VENDITORE non è responsabile per danni diretti e/o indiretti derivanti dall'uso improprio e/o errato, da errata installazione e/o mancata o inadeguata manutenzione dei Prodotti. Resta a carico dell'ACQUIRENTE ogni responsabilità al controllo e alla validazione della corretta funzionalità dei Prodotti e dei conseguenti risultati di lavorazione ottenuti utilizzando i Prodotti, nonché della funzionalità dei sistemi in cui i Prodotti sono eventualmente inseriti.

- 3.2 Le Specifiche Tecniche dei Prodotti indicate nell'Offerta e/o nella Conferma d'Ordine e/o nel catalogo MECAL presente sul sito [Mecal S.r.l. - MECALDOC-EN](#) e/o consegnate manualmente all'ACQUIRENTE unitamente al Prodotto devono essere rigorosamente controllate dall'ACQUIRENTE al momento della presa in consegna. Nel caso in cui l'ACQUIRENTE, durante l'installazione dei Prodotti, non segua le istruzioni per l'installazione del VENDITORE indicate nell'Offerta e/o Conferma d'Ordine e/o sul Manuale di Istruzioni edito sul sito [Mecal S.r.l. - MECALDOC-EN](#) e/o consegnate manualmente all'ACQUIRENTE unitamente al Prodotto, sarà considerato decaduto dalla garanzia.
- 3.3 Per non conformità si intende la differenza tra i Prodotti e le Specifiche Tecniche indicate nell'Offerta e/o nella Conferma d'Ordine e/o nel catalogo disponibile sul sito [Mecal S.r.l. - MECALDOC-EN](#) e/o successivamente concordate per iscritto tra le Parti.
- 3.4 La Garanzia del VENDITORE sui Prodotti si estende per un periodo di 12 (dodici) mesi a partire dalla consegna dei Prodotti. L'ACQUIRENTE ha l'obbligo di comunicare per iscritto al VENDITORE i difetti eventualmente riscontrati entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta consegna FCA presso lo stabilimento del VENDITORE Incoterms ICC 2020. Qualsiasi reclamo di non conformità da parte dell'ACQUIRENTE dovrà indicare per iscritto la parte o componente difettosa dei Prodotti, fornendo una specifica immagine e descrizione del difetto, il lotto di appartenenza e ogni altra informazione utile a identificare il Prodotto e il difetto.
- 3.5 Rispetto alla presente garanzia, il VENDITORE si assume soltanto l'obbligo di riparare e/o sostituire il Prodotto difettoso. Nessun altro danno può essere richiesto dall'ACQUIRENTE al VENDITORE.

Art. 4. CONFIDENZIALITA', MARCHI DEL VENDITORE E PROPRIETA' INDUSTRIALE

- 4.1 Il VENDITORE e l'ACQUIRENTE convengono che tutte le denominazioni commerciali e i marchi, i modelli industriali e i diritti di proprietà industriale del VENDITORE saranno utilizzati dall'ACQUIRENTE solo ai fini conformi con l'utilizzo dei Prodotti, salvo previa autorizzazione scritta del VENDITORE.
- 4.2 L'ACQUIRENTE accetta che tutto il know-how, il design, i disegni e le informazioni riservate relative ai Prodotti del VENDITORE rimarranno di proprietà del VENDITORE e non saranno trasmessi dall'ACQUIRENTE a terzi senza il consenso scritto del VENDITORE.

Art. 5. FORZA MAGGIORE

- 5.1 Il VENDITORE non è responsabile per eventuali inadempimenti causati da eventi al di fuori del suo ragionevole controllo - "Caso di forza maggiore" - inclusi, senza limitazioni, la consegna tardiva o la mancata consegna di materie prime e/ o componenti da parte dei propri fornitori e sub-fornitori, l'aumento dei prezzi di tali materie prime e/o componenti superiore al 5%, sospensione o difficoltà di trasporto, scioperi, serrate, pandemie, epidemie, controversie sindacali di qualsiasi tipo, incendi, incidenti, terremoti e altri eventi naturali, disordini, guerre (se dichiarate o non dichiarate), rivolte, ritardo dei vettori, atti governativi, embargo.
- 5.2 Nel caso in cui si verifichi uno dei fatti indicati nell'articolo precedente, la parte colpita da tale fatto di forza maggiore deve notificare per iscritto all'altra parte l'impossibilità di adempiere momentaneamente ai suoi obblighi. Pertanto, le parti negozieranno un nuovo termine di consegna e/o un nuovo prezzo tenendo conto dell'aumento del prezzo delle materie prime, dell'energia e/o dei componenti e/o delle difficoltà derivanti dalla logistica. Nel frattempo, le parti sono autorizzate a sospendere l'adempimento dei loro obblighi per una durata di 3 (tre) mesi. Una volta scaduto tale periodo di tempo, il VENDITORE avrà diritto di risolvere il presente Contratto.

Art. 6. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 6.1 Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana, salvo le deroghe da parte di una o più delle clausole delle presenti Condizioni Generali, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni firmata a Vienna l'11 aprile 1980.
- 6.2 In caso di controversia tra il VENDITORE e l'ACQUIRENTE avente sede legale in un Paese facente parte dell'Unione Europea in relazione o derivante dalle presenti Condizioni Generali e/o Offerte e/o Conferme d'Ordine, il Tribunale di Torino (Italia) avrà competenza esclusiva.
- 6.3 In caso di controversia tra il VENDITORE e l'ACQUIRENTE avente sede legale in un Paese al di fuori dell'Unione Europea, fatto salvo quanto previsto al par. 6.4, in relazione o derivante dalle presenti Condizioni Generali e/o Offerte e/o Conferme d'Ordine, la controversia sarà decisa mediante arbitrato, secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Milano (Regolamento), da un arbitro unico nominato secondo il Regolamento. Sede dell'Arbitrato sarà Milano. Lingua dell'Arbitrato sarà l'inglese.
- 6.4 In caso di controversia tra il VENDITORE e l'ACQUIRENTE avente sede legale nel territorio della Repubblica Popolare Cinese in relazione o derivante dalle presenti Condizioni Generali e/o Offerte e/o Conferme d'Ordine, la controversia sarà decisa mediante arbitrato, secondo il regolamento della China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) (di seguito il "Regolamento"), da un arbitro unico nominato secondo detto Regolamento. Sede dell'Arbitrato sarà Shanghai, Cina. Lingua dell'Arbitrato sarà l'inglese.